HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:

1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Prima di classificare una nuova zona di produzione o di stabulazione non ancora classificata,

— le autorità competenti effettuano un'indagine sanitaria

— qualora i dati di monitoraggio raccolti conformemente all'articolo 59, o qualsiasi altra informazione, indichino alle autorità competenti cambiamenti sostanziali delle condizioni ambientali delle zone di produzione e di stabulazione già classificate che possano incidere in modo significativo e persistente sui risultati della precedente indagine sanitaria.

L'indagine sanitaria comprende:»;

2) il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

26CE2046